## CIRCOLARE N.9/2002

## **Premessa**

Si porta a conoscenza che, in data 21 settembre 2002 è stato emanato il decreto legge n.209, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.255 del 25 settembre 2002 col quale sono state introdotte disposizioni in materia di fiscalità d'impresa e di agevolazioni fiscali per assunzioni.

Con il presente lavoro si intende fornire un primo quadro generico riguardo le novità che sono state introdotte.

Il testo è strutturato in sette articoli:

- Art.1: disposizioni in materia di fiscalità d'impresa;
- Art 2: disposizioni in materia di agevolazioni fiscali per le assunzioni;
- Art.3: disposizioni in materia di accisa;
- Art.4: disposizioni in materia di riscossione e di proroga dei termini;
- Art 5: disposizioni in materia di bollo;
- Art.6: copertura finanziaria;
- Art.7 : entrata in vigore.

Di seguito, concentreremo la nostra analisi sui punti che rivestono particolare importanza dando particolare rilievo alla svalutazione delle partecipazioni e alla loro relativa deducibilità, considerato le diverse interpretazioni dell'Amministrazione Finanziaria.

## Art.1: disposizioni in materia di fiscalità d'impresa

Il presente articolo apporta modifiche sostanziali riguardo la:

- a. svalutazione delle partecipazioni;
- b. limiti di applicazione della Dit;
- c. novità del settore assicurativo;
- d. monitoraggio delle minusvalenze realizzate.

Partecipazioni

Valutazione col criterio del costo di acquisto

Il D.Lgs. 9 aprile 1991, n. 127 ha distinto le partecipazioni societarie secondo il principio della

loro destinazione economica.

In particolare, per le partecipazioni societarie acquisite, al fine di creare un legame durevole con

le società partecipate, viene stabilito che siano iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie.

Il codice civile sancisce, all'art. 2426, primo comma, punto 1), il criterio di "costo" quale

criterio generale di iscrizione e di valutazione delle immobilizzazioni, applicabile quindi anche

alle immobilizzazioni finanziarie costituite da partecipazioni in altre imprese, a prescindere dal

tipo e dall'entità della partecipazione detenuta.

L'art. 2426, primo comma, punto 3), c.c. dispone che l'immobilizzazione che, alla data della

chiusura dell'esercizio, risulti durevolmente di valore inferiore a quello determinato secondo il

criterio del costo di acquisto deve essere iscritta a tale minor valore e non può essere mantenuto

nei successivi bilanci se sono venuti meno i motivi della rettifica in diminuzione

precedentemente effettuata.

La valutazione al costo d'acquisto rappresenta il limite massimo di iscrizione in bilancio della

partecipazione: mentre eventuali incrementi di valore della partecipazione non possono essere

rilevati, se non nei limiti del costo d'acquisto, eventuali perdite di valore impongono la

svalutazione della partecipazione.

Sul piano contabile, la svalutazione verrebbe rilevata nel bilancio della partecipante attraverso la

rilevazione di una minusvalenza nel conto economico.

Metodo del patrimonio netto

La circostanza che il criterio del costo possa apparire, in determinati casi, in contrasto con

l'esigenza della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria

della società partecipata e del suo risultato economico d'esercizio, ha indotto il legislatore ad

introdurre un metodo di valutazione alternativo, con il quale si persegue l'intento di riflettere

immediatamente sul costo della partecipazione le variazioni del patrimonio netto della

partecipata.

80122 Napoli Viale A. Gramsci, 17/B Tel. 081/2470130 - Fax 081/2470100 2

In particolare, l'art. 2426, primo comma, punto 4), c.c., prevede che le immobilizzazioni

consistenti in partecipazioni in imprese controllate o collegate possano essere valutate, anziché

secondo il criterio del costo d'acquisto, attribuendo loro un valore pari alla corrispondente

frazione del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio delle imprese medesime, detratti i

dividendi ed operate le rettifiche richieste dai principi di redazione del bilancio consolidato,

nonché quelle necessarie per il rispetto dei principi indicati negli artt. 2423 e 2423-bis, c.c.

La valutazione, al termine di ciascun esercizio, delle partecipazioni secondo il metodo del

patrimonio netto, denominato equity method, può determinare un valore superiore o inferiore

rispetto a quello determinato con lo stesso metodo nell'esercizio precedente, ovvero rispetto al

costo d'acquisto nel caso di prima applicazione dell' equity method .

Poiché l'utilizzo del metodo in specie determina l'acquisizione nel bilancio della partecipante

della quota di sua competenza del risultato economico di esercizio della partecipata, le

variazioni del patrimonio di quest'ultima determinino sempre effetti, positive o negative, nel

bilancio della partecipante.

Mentre le differenze positive emergenti dall'applicazione dell' equity method dovranno farsi

affluire in una riserva non distribuibile, le differenze negative dovranno essere iscritte in

apposita voce del conto economico.

Pertanto l'eventuale distribuzione delle riserve di utili determinerebbe un'automatica riduzione

del valore della partecipazione nel bilancio della partecipante, verificandosi una diminuzione del

valore del patrimonio netto della partecipata e che sarà iscritta al conto economico come

minusvalenza.

I metodi di valutazione delle partecipazioni sono contenuti nell'art.61 del Tuir, il quale rimanda

per quanto non previsto espressamente nel medesimo articolo, alle disposizioni contenute

nell'articolo 59 del Tuir e per quanto precisamente previsto dal comma 3 bis, è possibile

effettuare la valutazione delle rimanenze con uno dei seguenti metodi:

metodo Lifo a scatti annuali:

metodo del metodo normale;

metodo della media ponderata;

metodo Fifo.

80122 Napoli Viale A. Gramsci, 17/B Tel. 081/2470130 - Fax 081/2470100 3

e-mail: info@studiofiorentino.com

L'art.61, comma 3, lettera b), del Tuir prevede che le diminuzioni di valore acquisiscano

rilevanza fiscale, come minusvalenza deducibile:

• per le azioni e titoli similari non negoziati in mercati regolamentati italiani ed esteri, nei

limiti dell'ammontare risultante dalla percentuale di diminuzione che si riscontra dal

raffronto tra il patrimonio netto della società partecipata, risultante dall'ultimo bilancio

approvato (se successive, dalle delibere di riduzione del capitale sociale) e il patrimonio

netto della stessa partecipata così come risultava al momento dell'acquisto delle

partecipazioni (dall'ultimo bilancio approvato anteriormente all'acquisto);

• per i titoli negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri, nei limiti della differenza

tra il costo fiscale desumibile dalla precedente dichiarazione ed il valore risultante

dall'applicazione della media aritmetica dei prezzi rilevati nell'ultimo mese.

Da quanto tutto ciò detto, si evince che qualsiasi riduzione patrimoniale di cui all'art.61 del Tuir

può dar luogo ad una svalutazione deducibile, mentre sole le perdite durevoli consentono la

svalutazione civilistica

La società che detiene la partecipazione può trovarsi in una delle seguenti situazioni:

1. la società potrebbe dedurre ai fini fiscali la svalutazione, ma le norme civilistiche non lo

consentono in quanto la perdita non è durevole;

2. la società potrebbe dedurre ai fini fiscali una maggiore svalutazione rispetto a quella

civilisticamente consentita: tale ipotesi si può verificare nel caso di distribuzione delle

riserve della partecipata.

In tali ipotesi si è diffusa la consuetudine di iscrivere comunque in bilancio la svalutazione della

partecipazione come accantonamento operato in esclusiva applicazione di norme tributarie

richiamando la deroga di cui all'art.2426, comma 2 C.C.

In sede di dichiarazione dei redditi la svalutazione veniva dedotta in base alle disposizione

dell'art.61 Tuir.

Il Ministero dell'economia e delle finanze con la risoluzione n.177 del 9 novembre 2001 ha

precisato che la svalutazione fiscale presuppone quella civilistica e dunque se non fosse

80122 Napoli Viale A. Gramsci, 17/B Tel. 081/2470130 - Fax 081/2470100

possibile operare la svalutazione per effetto di quanto contenuto nell'art. 2426 C.C, la

svalutazione fiscale risultava priva di valide ragioni economiche.

Nel caso esaminato nella risoluzione, la distribuzione di riserve di utili che costituisce una

oggettiva riduzione del patrimonio netto della società è stata ritenuta dagli amministratori, in

deroga dell'art. 2426, ininfluente sul valore economico dell'impresa, stimato in relazione ad

elementi estranei ai dati contabili.

Invece il Ministero precisando che la norma tributaria non detta un criterio di svalutazione delle

partecipazioni alternativo, a quello civilistico, ma stabilisce soltanto il limite massimo entro il

quale la svalutazione civilistica assume rilevanza fiscale, in assenza dei presupposti civilistici

per operare la svalutazione, stabilisce che la disposizione contenuta nell'art.61 del Tuir non

costituisce di per sé il presupposto per operare rettifiche.

Però, con risoluzione n.146 del 15 maggio 2002 l'Agenzia delle Entrate ha modificato il

precedente orientamento contenuto nella citata risoluzione 177/2001 stabilendo, con questa, che

il riconoscimento fiscale delle minusvalenze, valutate applicando il meccanismo di cui all'61

del Tuir, è comunque condizionato alla loro imputazione al conto economico, ma tale

imputazione può essere imputata correttamente in sede civilistica pur in assenza della

durevolezza.

Bisogna però aggiungere che l'iscrizione al conto economico deve essere considerata una

condizione necessaria ma non sufficiente ai fini della deducibilità della svalutazione.

Pertanto, pur in presenza di una durevole perdita di valore, nel caso in cui la relativa

svalutazione civilisticamente richiesta sia maggiore di quella risultante applicando il metodo di

cui agli artt.61 e 66 del Tuir, la svalutazione iscritta al conto economico sarebbe deducibile

solamente nei limiti di quanto ammesso fiscalmente.

Diversamente, nel caso in cui la svalutazione fiscalmente risultante dall'applicazione del

metodo di cui agli artt. 61 e 66 del Tuir ecceda la stimata perdita durevole, la svalutazione

fiscale potrà essere integralmente dedotta anche ( per la parte non riferibile alla perdita

durevole) mediante imputazione al conto economico ai sensi dell'art.2426 del C.C.

Nella circolare 146 il Ministero specifica che le conclusioni a cui si è giunti con la risoluzione

177/2001 devono considerarsi rettificate

80122 Napoli Viale A. Gramsci, 17/B Tel. 081/2470130 - Fax 081/2470100

Con la stesura del decreto legge in questione il Ministero pare stravolgere nuovamente il proprio

orientamento

Il primo articolo del decreto n. 209 stabilisce che, in riferimento alla svalutazione delle

partecipazioni, per i periodi di imposta che sono iniziati successivamente al 31 dicembre 2001 e

si sono chiusi dopo il 31 agosto 2002, nel calcolo del decremento percentuale del patrimonio

netto della partecipata non si dovrà più tener conto delle diminuzioni patrimoniali derivanti

dalla distribuzione di utili né delle diminuzioni patrimoniali derivanti da costi ed oneri di

qualsiasi natura non deducibili per la società partecipata.

Tale disposizione, che potrebbe subire variazione in sede di conversione di tale decreto, sarà

applicata già con il calcolo del secondo acconto Irpeg 2002, e comporterà problemi pratici in

quanto le società dovranno rivedere le cause che hanno determinato le eventuali svalutazioni

dedotte nel bilancio 2001 e il calcolo delle imposte.

La difficoltà aumenta se si considera che le diminuzioni patrimoniali derivanti dai costi ed oneri

di natura non fiscalmente deducibili nella partecipata potrebbero, nel caso in cui la

partecipazione non è di controllo ma di collegamento, essere non immediatamente disponibili

dal socio che non detiene il controllo.

Un esempio renderà più chiara l'applicazione della disposizione

La società Alfa detiene una partecipazione di controllo nella società Beta, che ha sua volta la

detiene nella società Gamma; tali partecipazioni sono state regolarmente iscritte tra le

immobilizzazioni finanziarie.

La società Gamma ha chiuso l'esercizio al 31 dicembre 2001 con una perdita dovuta a costi non

deducibili fiscalmente e di conseguenza le società Alfa e Beta hanno determinato la

svalutazione della partecipazione in Gamma.

Tale svalutazione, determinata da costi non deducibili in capo alla società Gamma, non deve

essere considerata dalle società Alfa e Beta nella valutazione del valore della partecipazione in

Gamma e pertanto Alfa e Beta dovranno rideterminare la svalutazione originaria di Gamma ed

operare una rettifica in aumento del proprio reddito imponibile ai fini della determinazione

dell'acconto

Inoltre le eventuali svalutazioni saranno deducibili in quote costanti nell'esercizio in cui sono

state iscritte e nei quattro successivi.

80122 Napoli Viale A. Gramsci, 17/B Tel. 081/2470130 - Fax 081/2470100 6

Discorso a parte bisogna fare per le partecipazioni in società non residenti, la deducibilità è

determinata applicando le disposizioni sulle Cfc (Controlled foreign companies) secondo le

quali, che come anche già illustrato nella nostra circolare n.1 del 17 gennaio 2002, i redditi

attribuibili al soggetto residente sono determinati secondo i principi contenuti nelle norme che

regolano il reddito d'impresa, con esclusione dell'applicazione dell'art.54 del Tuir, concernente

il trattamento delle plusvalenze realizzate a norma del comma 2 del medesimo articolo e l'art.

67, comma 3 del TUIR in tema di ammortamenti anticipati.

Se dal calcolo del reddito imponibile risultassero delle perdite, queste saranno computate in

diminuzione dei redditi dell'impresa non residente ai sensi dell'articolo 102 del Tuir e quindi

saranno portate in diminuzione del reddito degli anni successivi (ma non oltre i cinque anni)

della CFC stessa, anziché essere imputate ai soggetti partecipanti.

In merito all'applicazione della Dit va detto che la presente disposizione di fatto elimina la

variazione del patrimonio netto, per gli anni successivi a quelli dell'istituzione, pari al 40 per

cento<sup>1</sup> e modifica il coefficiente di remunerazione.

Si ricorda che la legge 466797, nella pratica conosciuta come DIT disponeva che il reddito

complessivo netto dichiarato dalle società e dagli enti indicati nell'articolo 87, comma 1, lettere

a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della

Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' assoggettabile all'imposta sul reddito delle persone

giuridiche con l'aliquota del 19 per cento relativamente alla parte corrispondente alla

remunerazione ordinaria della variazione in aumento del capitale investito rispetto a quello

esistente alla chiusura dell'esercizio in corso al 30 settembre 1996, incrementata del 20 per

cento per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 30 settembre 1999, e del 40 per

cento per i periodi d'imposta successivi.

La remunerazione ordinaria, determinata con decreto del Ministro delle Finanze, di concerto con

il Ministro del Tesoro, da emanare entro il 31 marzo di ogni anno, e che per gli ultimi anni è

stato confermato sempre in misura del 6 per cento.

La presente normativa dispone che tale tasso non sarà più fissato con decreto ma che sarà pari al

saggio attuale degli interessi legali che sono fissati, ad oggi, al 3 per cento.

Pertanto, il reddito agevolabile sarà pari all'incremento moltiplicato per il tre per cento,

determinando un riduzione dell'effetto agevolativo.

<sup>1</sup> modificato dalla legge 23/12/2000 n. 388 art. 6

80122 Napoli Viale A. Gramsci, 17/B Tel. 081/2470130 - Fax 081/2470100 7

Alla luce di queste variazioni bisognerà ricalcolare l'acconto dell'imposta sulle persone

giuridiche relativo all'anno 2002 assumendo come imposta del periodo precedente quella che si

sarebbe determinata applicando le presenti disposizioni

Il decreto in questione ha apportato novità alle società assicurative per le quali, le riserve

assicurative, che prima della presente disposizione erano totalmente deducibili, vedono ridotta,

da oggi, la deducibilità al 98 per cento.

Anche le società assicurative dovranno rideterminare il valore delle imposte dell'esercizio

chiuso al 31 dicembre 2001 e il differenziale d'imposta dovrà essere restituito in nove anni, in

quote costanti.

Il quarto comma dell'art.1 del decreto in specie analizza le minusvalenze da cessione di

partecipazioni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie, di ammontare superiore a dieci

milioni di euro derivanti anche da più atti di disposizione, le quali devono essere comunicate dal

contribuente all'Agenzia delle Entrate, fornendo i dati e le notizie al fine di consentire

l'accertamento della conformità dell'operazione di cessione ai sensi dell'art 37 bis D.P.R.

600/1973 (norme antielusive)<sup>2</sup>.

L'eventuale omessa, incompleta o infedele comunicazione determinerà l'indeducibilità fiscale

della minusvalenza.

Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, il Direttore dell'Agenzia

delle Entrate provvederà ad emanare i dati da comunicare, le procedure e i termini da adottare.

<sup>2</sup> Sono inopponibili all'amministrazione finanziaria gli atti, i fatti e i negozi, anche collegati tra loro, privi di valide ragioni economiche, diretti ad aggirare obblighi o divieti previsti dall'ordinamento tributario e ad ottenere riduzioni di imposte o rimborsi altrimenti indebiti.

L'amministrazione finanziaria disconosce i vantaggi tributari conseguiti mediante gli atti, i fatti e i negozi di cui al comma 1, applicando le imposte determinate in base alle disposizioni eluse, al netto delle imposte dovute per effetto del comportamento inopponibile all'amministrazione.

Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano a condizione che, nell'ambito del comportamento di cui al comma 2, siano utilizzate una o più delle seguenti operazioni:

 a) trasformazioni, fusioni, scissioni, liquidazioni volontarie e distribuzioni ai soci di somme prelevate da voci del patrimonio netto diverse da quelle formate con utili;

b) conferimenti in società, nonché negozi aventi ad oggetto il trasferimento o il godimento di aziende;

c) cessione di crediti;

d) cessioni di eccedenze di imposta;

e) operazioni di cui al decreto legislativo 30.12.1992, n.544, recante disposizioni per l'adeguamento alle direttive comunitarie relative al regime fiscale di fusioni, scissioni, conferimenti d'attivo e scambi d'azioni;

f) operazioni, da chiunque effettuate, incluse le valutazioni, aventi ad oggetto i beni ed i rapporti di cui all'art.81, comma 1, lettera da c) a c-quinquies) del testo unico delle imposte sui redditi.

80122 Napoli Viale A. Gramsci, 17/B Tel. 081/2470130 – Fax 081/2470100 e-mail: info@studiofiorentino.com

Art. 2: disposizioni in materia di agevolazioni fiscali per le assunzioni

Il credito di imposta delle assunzione istituito con la legge Finanziaria 2001 ha subito notevoli

modifiche.

Si ricorda che la citata legge aveva introdotto un incentivo per l'incremento dell'occupazione

per tutti i datori di lavoro (esclusi gli enti pubblici) che incrementassero la base occupazionale

dei dipendenti assumendo, nel periodo compreso tra il 1° ottobre 2000 il 31 dicembre 2003,

nuovi lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che a tempo

parziale

Il credito d'imposta concesso, pari a lire 800 mila mensili per ciascun nuovo lavoratore assunto

si incrementava di altre 400.000 lire per assunzione effettuate in territori svantaggiati

L'incremento della base occupazionale si riteneva conseguito ogni qualvolta il numero dei

lavoratori con contratto a tempo indeterminato rilevato in ciascun mese risultasse superiore alla

media dei lavoratori dipendenti con il medesimo contratto occupati nel periodo che va dal

 $1^{\circ}$  ottobre 1999 al 30 settembre 2000.

Successivamente, il Governo con l'art.5 del decreto legge 8 luglio 2002 n.138, nella pratica

conosciuto come "Decreto Omnibus", ha introdotto il monitoraggio dei crediti d'imposta per

assicurare un maggior controllo sui flussi di spesa.

Tale operazione ha determinato l'esaurimento delle risorse disponibili al 30 giugno 2002 per il

credito per nuove assunzione, obbligando i contribuenti a restituire entro il 16 dicembre 2002 il

credito utilizzato successivamente a tale data.

Con il presente decreto è stato riconosciuto nuovamente l'utilizzo di tale credito sottoponendolo

a determinate condizioni:

1. il credito maturato nel periodo intercorrente tra il 7 luglio 2002 e il 31 dicembre 2002

sarà spendibile a partire dal 1° gennaio 2003;

2. l'importo massimo utilizzabile sarà spendibile in quote non superiori ad un terzo del

credito maturato;

3. le assunzioni successive al 7 luglio rilevano solamente se l'incremento mensile del

numero dei dipendenti non supera la misura massima dell'incremento rilevato al 7

luglio 2002, che costituisce pertanto, la misura massima di incremento occupazionale

entro la quale può maturare mensilmente il diritto al credito d'imposta.

80122 Napoli Viale A. Gramsci, 17/B Tel. 081/2470130 - Fax 081/2470100

Art.4: disposizioni in materia di riscossione e di proroga

Il presente decreto ha rinviato al 31 dicembre 2003 il termine ultimo delle cartelle relative alle sanzioni tributarie iscritte in ruoli resi esecutivi entro il 31 dicembre 2000 ed ha prorogato al 3

dicembre 2002 il termine di notifica di tutti gli altri ruoli emessi sino al 31 luglio 2002.

È importante sottolineare che si tratta dio termini interni al rapporto tra concessionari ed enti

impositori e non di termini che incidono sulla validità della notifica nei confronti dei destinatari

degli atti ai fini dell'eventuale impugnazione o esecuzione coattiva.

Inoltre, i termini con scadenza al 30 settembre 2002 riguardanti tutti gli adempimenti per le

rivalutazioni previsti dall'art.5 della Legge 28 dicembre 2001, n.448 (Legge Finanziaria),

dettagliati nella nostra circolare n.5 dell'11 febbraio 2002, sono prorogati al 30 novembre 2002,

o meglio al 2 dicembre in quanto il giorno 30 settembre cade di sabato.

80122 Napoli Viale A. Gramsci, 17/B Tel. 081/2470130 – Fax 081/2470100 e-mail: info@studiofiorentino.com